

STATUTO

CENTRO MULTIDISCIPLINARE ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TEMPIO PAUSANIA SS VIALE
VALENTINO, PIANO 3 35

Numero REA: SS - 200326

Codice fiscale: 02735000909

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-02-2018 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al n°39717 di raccolta Repertorio n°87408	
	STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	
	TITOLO I	
	<u>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA</u>	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	1.1 E' costituita la Società cooperativa denominata "CENTRO MULTIDISCIPLINARE ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", in breve "ARCOBALENO SCS".	
	1.2 La società ha sede nel Comune di Tempio Pausania.	
	1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.	
	Art. 2 (Durata)	
	2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2060 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	<u>SCOPO - OGGETTO</u>	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	3.2 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	4.1 In attuazione dello scopo mutualistico, tenuto conto dei	

	requisiti dei soci e del loro interesse alla partecipazione ai	
	vantaggi mutualistici, la cooperativa ha lo scopo di persegui-	
	re l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione	
	in forma di impresa dei servizi socio-sanitari, culturali ed	
	educativi di cui in appresso.	
	In relazione a ciò la Cooperativa, con riferimento ai requisi-	
	ti e agli interessi dei soci, intende svolgere le seguenti at-	
	tività:	
	- La progettazione, realizzazione e gestione di asili nido,	
	micro-nido, nido aziendali e familiari;	
	- La progettazione e la gestione di baby parking per l' infan-	
	zia e la preadolescenza;	
	- La progettazione e la gestione di scuole dell'infanzia;	
	- La progettazione e la gestione di servizi di baby sitting;	
	- La progettazione e la gestione di ludoteche;	
	- La progettazione e la gestione di laboratori artistici e so-	
	cio-culturali;	
	- La gestione di colonie estive;	
	- La promozione, la progettazione e la gestione di interventi	
	volti a favorire la fruizione degli spazi urbani, naturali,	
	sociali, culturali e sportivi;	
	- La promozione, la progettazione e la gestione di centri e	
	consulenza psicosocioeducativa;	
	- La promozione, la progettazione e la gestione di centri e	

	scuole counselling;	
	- La promozione, la progettazione e la gestione di centri e	
	scuole di musicoterapia;	
	- La promozione, la progettazione e la gestione di centri e	
	scuole di mediazione familiare;	
	- La promozione, la progettazione e la gestione di centri per	
	servizi educativi, didattico-formativi;	
	- La realizzazione e gestione di corsi di formazione profes-	
	sionale e consulenza permanente;	
	- L'attivazione, nell'ambito di strutture sanitarie, di servi-	
	zi ludici, educativi e didattici rivolti a bambini ospedaliz-	
	zati;	
	- La progettazione e gestione del servizio educativo territo-	
	riale;	
	- La progettazione e la gestione di servizi rivolti alla pro-	
	mozione dell'interculturalità;	
	- La gestione di servizi rivolti alla promozione sociocultura-	
	le degli immigrati;	
	- La promozione, la progettazione e la gestione di centri di	
	accoglienza residenziale e semiresidenziale e di pronto inter-	
	vento rivolti alle donne ed ai loro figli;	
	- La gestione di case-famiglie per i minori;	
	- La realizzazione e gestione di centri di documentazione,	
	studio e ricerca;	
	- La realizzazione e gestione di centri per l'orientamento	

	scolastico e lavorativo;	
	- La realizzazione e gestione di centri di ascolto;	
	- La prestazione di servizi domiciliari di assistenza, soste-	
	gno educativo e riabilitazione, anche in scuole o altre strut-	
	ture, rivolti a minori, persone svantaggiate, persone anziane	
	e persone diversamente abili;	
	- La gestione di strutture di accoglienza residenziali e semi-	
	residenziali per anziani e per persone senza fissa dimora;	
	- Lo svolgimento di attività di assistenza infermieristica e	
	sanitaria a carattere domiciliare o realizzate dentro centri	
	di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da	
	enti pubblici o privati;	
	- Lo svolgimento di attività di operatore del benessere attra-	
	verso tecniche di aromaterapia, attività olistiche, coaching,	
	counseling, cromopuntura, filosofia orientale, fiori austra-	
	liani, fiori di bach, iridologia, kinesiologia, macrobiotica,	
	marketing olistico, medicina cellulare, meditazione, micoterap-	
	ia, naturopatia, neuroscienze, notizie olistiche, nuova medi-	
	cina germanica, nutraceutica, nutrizione ortomolecolare, pen-	
	sieri olistici, protocollo o dieta gaps, radionica, riflesso-	
	logia, spagyria, shiatzu, medicina tradizionale cinese e yoga.	
	Per conseguire tale scopo la cooperativa potrà partecipare a	
	gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamen-	
	te o indirettamente anche in A.T.I; potrà richiedere ed uti-	
	lizzare le provviste disposte dalla CE, dallo Stato; dalla re-	

6 di 44

te, stipulare convenzioni, partecipare a trattative private

indette da enti pubblici e aziende private; inoltre la coope-

rativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed af-

fine a quelle sopraelencate, comunque sia indirettamente che

direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per

la sola indicazione esemplificativa:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi for-

ma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o acces-

sorie all'attività sociale;

- costituire ed essere socia di società per azioni e a respon-

sabilità limitata, anche cooperative, ai fini del conseguimen-

to degli scopi sociali della cooperativa.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è

altresì impegnata ad integrare in modo permanente e secondo

contingenti opportunità la propria attività con quella di al-

tri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad

altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore

al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in

grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e

che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- i lavoratori che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa sociale e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa, e se nominati, alla sua direzione; nonché disoccupati in cerca di occupazione che abbiano anch'essi compiuto il 18° anno di età.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario e comunque, in numero mai superiore al 10% del numero complessivo dei soci lavoratori.

5.3 Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

5.4 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

5.5 In Particolare al Comune e ad altri enti pubblici sono assegnati fondamentali compiti istituzionali aventi oggetto coincidente con l'oggetto sociale della Cooperativa medesima. E' ritenuto opportuno aprire la possibilità di partecipazione al capitale sociale espressamente anche al Comune e ad altri enti pubblici, garantendogli, per la particolare posizione, il

controllo dell'attività societaria. Tale controllo si prevede che possa essere esercitato ammettendo come soci della cooperativa persone giuridiche pubbliche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività svolte dalla cooperativa, riservando alla parte pubblica, partecipante in qualità di socio, il potere di nomina della maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione.

Art. 6 (Categoria speciale di soci operatori)

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

6.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente,

al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono

	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.	
	6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termi-	
	ne.	
	6.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.	
	14.1 del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione.	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inop-	
	portunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finan-	
	ziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei	
	doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il	
	mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-	
	nistrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordi-	
	nari.	
	6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	

spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le

	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante so-	
	cio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati	
	al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal prece-	
	dente art. 5.	
	7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requi-	
	siti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda se-	
	condo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutua-	
	listico e l'attività economica svolta.	
	7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci .	
	7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-	

	sione della successiva convocazione.	
	7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 8 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)	
	8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad og-	
	getto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati	
	da quote del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola	
	zero zero).	
	8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo	
	di quote pari a Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).	
	8.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può es-	
	sere superiore ai limiti di legge.	
	Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottopo-	
	ste a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effe-	
	to verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministrato-	
	ri.	
	9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le pro-	
	prie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquiren-	
	te, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo	
	espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la	
	cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero	

pacchetto di azioni detenuto dal socio.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 10 (Obblighi del socio)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera racco-

mandata alla Cooperativa.

Art. 11 (Diritti dei soci)

11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

12.1 La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 13 (Recesso del socio)	
	13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera rac-	
	comandata che deve essere spedita entro quindici giorni	
	dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che	
	lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio re-	
	cedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al pro-	
	cedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da	
	una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla	
	sua conoscenza da parte del socio.	
	13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercita-	
	to, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società	
	revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo	
	scioglimento della società.	
	13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro ses-	
	santa giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legit-	
	timino il recesso. Se non sussistono i presupposti del reces-	
	so, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione	

al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 (Esclusione)

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,

le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15 (Liquidazione)

15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi artt. **24.6 lett.**

c) e **25**, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.

15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'art. 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 (Morte del socio)

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.

16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

16.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..

16.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla

Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto

previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta

i requisiti con le modalità e le procedure di cui al preceden-

te art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi

dell'art. 15.

16.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un

rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico pos-

sa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per cau-

sa di morte e la Società consenta la divisione. La Società

esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste

dall'art. 7.

16.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del su-

bentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai

sensi dell'art. 15.

**Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-
sponsabilità dei soci cessati)**

17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in

favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio

deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni

dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel

quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-
vo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-

borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione

dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), d) e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 18 (Soci sovventori)

18.1 Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con delibe-

23 di 44

24 di 44

	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	21.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patri-	
	moniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di per-	
	dite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito me-	
	diante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rappor-	
	to tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	21.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'e-	
	missione dei titoli.	
	Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)	
	22.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci	
	sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il	
	termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla de-	
	cisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo.	
	22.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni con-	
	cernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibi-	
	lità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	<u>PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE</u>	
	Art. 23 (Elementi costitutivi)	

23.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.

24.6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. **10.1**;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

23.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

23.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 24 (Bilancio di esercizio)

24.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministra-

tivo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

24.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

24.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

24.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

24.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

24.7 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 25 (Ristorni)

25.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

25.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

25.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITÀ

	Art. 26 (Decisioni dei soci)	
	26.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro compe-	
	tenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento	
	della società, nonché sugli argomenti che uno o più ammini-	
	stratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei	
	voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approva-	
	zione.	
	26.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e	
	del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	
	ti dei soci;	
	f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministrato-	
	ri, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzio-	
	ne;	
	g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli	
	amministratori;	
	h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio.	
	26.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a),	

b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. **27 e 28**.

26.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. **30**.

Art. 27 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)

27.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente art. **26**. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 28 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e quorum)

28.1 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate

	con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili	
	a tutti i soci.	
	Art. 29 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assemblea-	
	re: costituzione e quorum deliberativi)	
	29.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costi-	
	tuita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno	
	dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	29.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e	
	sulla fusione della società oppure sul trasferimento della se-	
	de sociale anche in altre località del territorio dello Stato,	
	tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazio-	
	ni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci	
	con diritto di voto.	
	Art. 30 (Votazioni)	
	30.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normal-	
	mente col sistema della alzata di mano, salvo diversa delibe-	
	razione dell'Assemblea.	
	30.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggio-	
	ranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	30.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti di-	

slocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 31 (Voto)

31.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

31.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque

sia l'ammontare della sua partecipazione.

31.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art. **21.2**.

31.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art.

5.3, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

31.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)

32.1 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 33 (Amministrazione)

33.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

33.2 Il Consiglio di amministrazione sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

33.3 La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

33.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina, non superiore comunque a tre esercizi; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi.

33.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 34 (Compiti degli Amministratori)

34.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

34.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci , ad uno o più dei suoi componenti,

	oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi	
	componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le even-	
	tuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Ammi-	
	nistratori e al Collegio sindacale sul generale andamento del-	
	la gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o ca-	
	ratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue con-	
	trollate.	
	34.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per	
	migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla	
	cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici,	
	determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le re-	
	lative mansioni.	
	Art. 35 (Metodi decisionali semplificati)	
	35.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo	
	quanto previsto nel successivo art. 36 , sono adottate mediante	
	consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso	
	per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consi-	
	glio nella prima riunione dopo la nomina.	
	35.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presi-	
	dente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una	
	proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i	
	consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

35.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

35.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

35.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 36 (Metodo decisionale collegiale)

36.1 Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione

collegiale.

36.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

36.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 37 (Integrazione del Consiglio)

37.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dalla Legge.

37.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

37.3 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 38 (Compensi agli Amministratori)

38.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi do-

vuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 39 (Rappresentanza)

39.1 Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

39.2 Esso può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

39.3 Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

39.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

39.5 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad al-

tri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle
norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VIII

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 40 (Collegio sindacale)

40.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543
c.c., i soci provvedono alla nomina dell'organo di controllo
contabile.

E' facoltà dei soci, con decisione da adottarsi ai sensi del
presente statuto, nominare:

- o il Collegio Sindacale;
- o un Sindaco;
- o un Revisore legale dei conti.

40.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi
e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nomi-
nato con decisione dei soci.

40.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono
alla data della decisione dei soci che approva il bilancio re-
lativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibi-
li.

40.4 In alternativa al Collegio Sindacale, o nei casi previsti
dalla legge, il **controllo legale dei conti** della società può
essere esercitato da un **Sindaco** nominato ai sensi dell'art.
2477 c.c. o da un **Revisore legale dei conti** iscritto nel Regi-
stro istituito presso il Ministero della Giustizia.

	Per la nomina, la cessazione e le funzioni del Revisore si ap-	
	plicano le disposizioni di cui agli artt. 2409-bis e segg.	
	c.c.	
	Art. 41 (Compiti)	
	41.1 Il collegio sindacale, il Sindaco o il Revisore legale	
	dei conti, esercitano le funzioni di controllo contabile pre-	
	viste dall'art. 2409 <i>ter</i> c.c. Essi inoltre vigilano sull'os-	
	servanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'a-	
	deguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e con-	
	tabile della società e sul suo concreto funzionamento.	
	Art. 42 (Organo di controllo facoltativo)	
	42.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligato-	
	ria ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può	
	essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri	
	effettivi e di due supplenti, un sindaco unico o un revisore	
	iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	42.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale, del	
	Sindaco unico o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto	
	di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le	
	norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c.	
	TITOLO IX	
	<u>SCIoglimento e LIQUIDAZIONE</u>	
	43.1 La cooperativa si scioglie	

	a) per il decorso del termine;	
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la soprav-	
	venuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non	
	deliberi le opportune modifiche statutarie;	
	c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata	
	inattività dell'assemblea;	
	d) per la perdita del capitale sociale;	
	e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 <i>quater</i> e 2473;	
	f) per deliberazione dell'assemblea.	
	43.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministra-	
	tivo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti	
	dalla legge nel termine di 60 giorni dal loro verificarsi.	
	43.3 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata	
	dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori de-	
	terminando:	
	a) il numero dei liquidatori;	
	b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
	mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del	
	consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	c) a che spetta la rappresentanza della società;	
	d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.	
	Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)	
	44.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimo-	
	nio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le	

42 di 44

43 di 44

o sottoscritto Dr. Fabio Papaccio, Notaio in Tempio Pausania , iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania,

Certifico

che la presente copia su supporto informatico e' conforme all'originale del Documento su supporto cartaceo,. Ai sensi del terzo comma dell' Art. 23 del D.L.G. 07/03/2005, N°82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Si rilascia in carta semplice in quanto trattasi di Cooperativa sociale esente da bollo ai sensi del D.p.R. 642/72.